

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO DEL TUB NON PUÒ DELEGARE TUTTO ALLE SEDI ESISTENTI**

## Una corte in Italia? Serve una norma di rango Ue

DI CRISTIANO BACCHINI  
E ANTONIO BANA\*

Milano è ora ufficialmente candidata a ospitare la terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub), in sostituzione di Londra. Il 10 settembre, a Bruxelles, il Comitato preparatorio - l'organo che si è occupato di rendere operativo il tribunale - ha provato a risolvere le controversie interpretative.

Il 20 luglio scorso il Regno Unito ha ritirato la ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato, e lo ha fatto - parola del ministro Amanda Solloway - perché «partecipare a un Tribunale che applica un diritto dell'Ue sarebbe incoerente con gli obiettivi del governo di diventare una nazione autonoma e indipendente».

**La decisione del Regno Unito, ovvero il ritiro del solo strumento di ratifica, potrebbe impedire l'entrata in vigore del Trattato.** A dirimere il caso potrebbe essere l'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 laddove prescrive che «un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che: l'esistenza di tali cir-

costanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato». Ovvero il caso della Gran Bretagna. Detto ciò, l'Italia, che ha firmato il Trattato nel 2013 e ratificato con la legge 3 novembre 2016 n. 214, all'esito del recesso del Regno Unito, diviene formalmente il terzo Paese che nel 2012 aveva il maggior numero di brevetti europei in vigore (190.000). Ciò è confermato da uno studio del marzo 2020 del Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs presso il Parlamento Europeo.

**Vi è, pertanto, la concreta possibilità** che l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti entri in vigore all'indomani della nuova ratifica del Trattato da parte della Germania, e che, al tempo stesso, l'Italia rivendichi il ruolo che le spetta.

Ciò premesso, il recesso da parte del Regno Unito comporta una modifica sostanziale dell'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti che recita: «La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco».

**La Dottrina ha ipotizzato diverse soluzioni a questa impasse:**

- a) accorpamento delle competenze della sezione di Londra alla sede di Parigi (sede centrale);
- b) accorpamento delle competenze

alla sezione di Monaco e alla sede di Parigi.

Quanto sopra in ragione delle disposizioni di cui all'articolo 87 par. 2 dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. «Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione». Detta modifica, a nostro avviso, tuttavia non può essere adottata né dal comitato preparatorio né tantomeno dal comitato amministrativo di cui all'articolo 87 dell'Accordo, posto che travalica le competenze ivi indicate, non potendo essere considerato, l'accorpamento delle competenze alla stregua di un adeguamento al diritto dell'Unione.

Sussistono pertanto condizioni favorevoli a sostenere una candidatura nazionale sostitutiva di Londra e noi riteniamo che il buon senso e il rispetto del numero di pratiche che gravitano sul capoluogo lombardo e che ne fanno capofila del genio italiano debbano rappresentare le prime argomentazioni forti con le quali il governo sostenga in sede europea la candidatura di Milano.

**\* rispettivamente, vice presidente e componente del Comitato esecutivo AIPPI (Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale).**

La proprietà intellettuale A. è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa A. da intendersi per uso privato

